

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE

TRA

L'avv. Scarso Barbaro nata a Vicenza (VI), il 11.09.1964 C.F. SCRBBR64P51L840Y, non in proprio, ma in qualità di legale rappresentante della IIS "ROSSELLI-SARTORI" di LONIGO con sede legale in Lonigo, Via Scortegagna, n. 37, codice fiscale 95089660245 – di seguito nominata "**Committente**";

Il sig./ra PERLINI CINZIA, nato/a a SAN BONIFACIO. (VR.) il 10/12/1962 C.F. PRLCNZ62T50H783R, residente a SAN BONFACIO (VR.) in Via Fiume n. 35A., di seguito nominato "**collaboratore**";


Le parti convengono e stipulano, ai fini del presente contratto, quanto segue:

- a) Il soggetto Committente, ai sensi del comma 2, dell'articolo 61 del D.Lgs. n. 276/2003 in applicazione della Legge 30/2003, e successive integrazioni e modificazioni, e dall'articolo 67, comma 1, lettera l) del DPR n. 917/86, conferisce incarico al soggetto Collaboratore il quale accetta di prestare la propria attività di collaborazione autonoma occasionale, avente ad oggetto la seguente attività:
INCONTRI -ESPERIENZA CON L'AZIENDA TURISTICO RICETTIVA – gestire procedure di prenotazione anche in lingua inglese;
- b) Il soggetto Collaboratore si impegna a prestare la propria attività in forma di collaborazione autonoma occasionale, senza alcun vincolo di subordinazione nei limiti e con le modalità del presente contratto;
- c) La prestazione avrà inizio il giorno 24/11/2021 per terminare inderogabilmente il giorno 18/12/2021. In ogni caso la prestazione non potrà protrarsi oltre il periodo massimo di 30 giorni;
- d) Il corrispettivo della prestazione viene stabilito forfetariamente in €. 1.400,00 (in lettere...millequattrocento/00 euro) al lordo dell'eventuale ritenuta d'acconto, del 20%, ai sensi dell'articolo 25 del DPR n. 600/73 (Si ricorda che la ritenuta d'acconto deve essere applicata soltanto qualora il soggetto Committente, rivesta il ruolo di "sostituto d'imposta", ai sensi dell'articolo 23 del DPR n. 600/73. Tale somma dovrà essere corrisposta in un'unica soluzione contestualmente al termine del contratto;
- e) In caso di eventi quali la malattia, l'infortunio o la maternità, che impediscano lo svolgimento della prestazione concordata, la scadenza contrattuale e lo svolgimento della prestazione si intendono prorogate con modalità e tempi concordati tra le parti;

- f) Il Committente s'impegna a non revocare unilateralmente il presente contratto, se non in caso di grave inadempimento. In ogni caso il recesso deve essere comunicato con preavviso di almeno 5 giorni a mezzo raccomandata. Il Collaboratore potrà sempre, se lo ritiene opportuno, far pervenire le proprie osservazioni e contestazioni entro 5 giorni dal ricevimento del preavviso.

Letto, confermato e di comune accordo firmato in Lonigo, li 24.11.2021.

Il Committente
Avv. Barbara Scarso
(Firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell'Amministrazione
Digitale e ss.mm.ii)

Il Collaboratore


ALLEGATI:

Allegata al presente contratto la comunicazione dei compensi del Collaboratore, ai fini Inps.